



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il “*Fondo per le foreste italiane*” e il comma 664, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*” e ss. mm. e ii;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2021 - Reg. 14, relativo all’individuazione e ai compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero;

CONSIDERATO che, in base alla sopra menzionata legge n. 145/2018, la dotazione del *Fondo per le foreste italiane* per l’anno 2021 ammonta a € 5.300.000,00;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

TENUTO CONTO che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9093650 del 04.09.2020, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 2.11.2020 al n. 382 e alla Corte dei Conti in data 9.11.2020 al n. 925, è già stato previsto di destinare una parte delle risorse del *Fondo per le foreste italiane* per l'anno 2021, pari ad € 520.000,00, alla concessione di un contributo per il finanziamento di un progetto di durata pluriennale denominato "*For.Italy*" e riguardante l'informazione e la formazione professionale per il settore forestale italiano;

RAVVISATA la necessità di procedere alla definizione dei criteri e modalità di utilizzo del Fondo per la parte residua delle risorse stanziare per l'annualità 2021, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 664, della legge n.145/2018, con l'obiettivo di dare avvio o realizzare attività di interesse comune tra Stato ed Enti locali in materia di foreste e filiere forestali;

PRESO ATTO che il capitolo di spesa su cui sono allocate le risorse complessive del *Fondo per le foreste italiane* è articolato in due piani gestionali aventi diversa classificazione economica ma finalizzati entrambi alla concessione di contributi agli investimenti per la realizzazione di attività e progetti volti a favorire la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane;

RITENUTO opportuno accantonare una parte delle risorse disponibili per l'anno in corso sul capitolo 8010 – piano gestionale 2, per destinarla all'avvio di un progetto di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali legnosi e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere forestali, nei limiti di importo pari ad € 300.000,00, da realizzare in collaborazione istituzionale con Unioncamere;

CONSIDERATO che il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, all'art. 2, comma 1, lettera e), enuncia, tra le sue finalità principali, quella di "*promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali*" e, all'art 3, comma 2, lettera o), definisce la programmazione forestale come "*l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste*";

TENUTO CONTO, inoltre, che l'art. 6 del menzionato d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, rubricato "*Programmazione e pianificazione forestale*", nel disciplinare l'articolazione e le finalità della programmazione forestale, introduce un livello di pianificazione intermedio, rappresentato dai "*piani forestali di indirizzo territoriale*", finalizzati ad integrarsi con il Programma forestale regionale, che ciascuna Regione o Provincia autonoma è tenuta ad adottare in coerenza con la Strategia forestale nazionale, nonché a favorire il coordinamento dei Piani di gestione forestale, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale locale, la cui adozione per le proprietà pubbliche e private deve essere promossa da parte delle Regioni in attuazione del proprio programma regionale;

CONSIDERATO che i "*piani forestali di indirizzo territoriale*" rappresentato uno strumento di pianificazione innovativa, predisposta per comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e amministrative e sono finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

TENUTO CONTO che i predetti “*piani forestali di indirizzo territoriale*” possono essere adottati a discrezione delle Amministrazioni locali e che, all’attualità, sono stati introdotti in via sperimentale solo in un limitatissimo numero di regioni;

ATTESO, tuttavia, che la loro adozione, ancorché in forma di attività pilota, deve ritenersi particolarmente qualificante per il sistema forestale nazionale, poiché solo a scala territoriale intermedia possono essere efficacemente conosciute e affrontate problematiche quali l’ottimizzazione della viabilità forestale, la pianificazione operativa antincendi boschivi, la gestione della fauna selvatica e dei suoi effetti sulla vegetazione e la protezione dai rischi idrogeologici, oltre che importante per l’elaborazione di linee di indirizzo valide non solo ai fini forestali, ma anche per le altre pianificazioni territoriali, urbanistiche e, nel rispetto della sovraordinazione dei piani paesaggistici ad ogni altra pianificazione, anche per tali atti pianificatori;

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di incentivare l’adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei piani forestali di indirizzo territoriale previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, destinando a tale finalità l’intera disponibilità residua delle risorse del *Fondo per le foreste italiane* allocate sul pertinente capitolo di spesa ancorché ripartite su due diversi piani gestionali;

CONSIDERATO che, a tal fine, sono state avviate le opportune iniziative consentite dalle norme di contabilità e finanza pubblica per la rimodulazione verticale degli stanziamenti di spesa, nel rispetto della legislazione vigente in materia di flessibilità di bilancio, così come dettate dalla legge 31.12.2009, n.196, e, in particolare, dall’art. 33, comma 3, relativo alle variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente da proporre in sede di assestamento del bilancio dello Stato;

VISTA la legge 24 settembre 2021, n. 143, recante “Disposizioni per l’assestamento del Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021”;

TENUTO CONTO del parere positivo rilasciato dal Tavolo di concertazione permanente del Settore forestale di cui al decreto ministeriale n 6792 del 26 giugno 2019, nella seduta del 7 maggio 2021;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 7 ottobre 2021;

DECRETA

Articolo 1 *(Finalità)*

1. Per quanto indicato nelle premesse, le risorse del *Fondo per le foreste italiane* per l’anno 2021, per l’ammontare complessivo di € 4.480.000,00, sono destinate alla concessione di un contributo alle Regioni e alle Province autonome finalizzato a favorire l’adozione dei “*piani forestali di indirizzo territoriale*” nell’ambito del quadro degli strumenti di pianificazione forestale previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 2

(Piani forestali di indirizzo territoriale)

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 sono destinate a promuovere la predisposizione da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, dei “*piani forestali di indirizzo territoriale*”, quali strumenti di pianificazione forestale territoriale di secondo livello, nell'ambito del più generale Programma forestale regionale di cui all'art. 6 comma 2 del predetto d.lgs. n. 34/2018, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva.

2. Il finanziamento è volto a contribuire alle spese che le Regioni e Province autonome dovranno sostenere per provvedere alla redazione, compatibilmente con la misura del contributo riconosciuto con il presente decreto, di uno o più “*piani forestali di indirizzo territoriale*” con la finalità di individuare le modalità di gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali di quel determinato territorio nel breve e lungo periodo, assicurando la rinnovazione degli ecosistemi forestali e quindi la loro conservazione nel tempo, anche tramite il rafforzamento della loro resilienza a disturbi esterni, nonché a favorire il coordinamento dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34.

3. I “*piani forestali di indirizzo territoriale*”, dovranno avere lo scopo di fornire indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali di proprietà pubblica, privata e collettiva e definirne obiettivi e finalità in attuazione della politica forestale regionale, compatibilmente e in correlazione con gli altri strumenti pianificatori presenti a pari livello di scala territoriale, sia ambientali che paesaggistici, permettendo di evidenziare e valorizzare le vocazioni di ambiti territoriali relativamente omogenei.

4. Il contributo deve intendersi assegnato quale partecipazione alle spese connesse alle attività da svolgere affinché i piani forniscano un adeguato quadro conoscitivo che tenga conto dei fattori ambientali, paesaggistici, sociali ed economici, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare le funzioni protettive, economiche, ecologiche, naturalistiche, paesaggistiche e socioculturali del patrimonio forestale e silvo-pastorale. A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, tali attività potranno espletarsi nella:

- realizzazione di rilievi forestali, quantitativi e qualitativi, dettagliati distribuiti sul territorio, sulle principali formazioni/tipologie forestali presenti, anche previa raccolta della base dati conoscitiva indispensabile all'attività in campo;
- elaborazione o reperimento della cartografia in formato digitale, georiferita e sovrapponibile, con strati informativi su allestimento cartografico regionale di riferimento, che dovrà costituire il necessario corredo dei piani;
- acquisizione di ortofoto e immagini satellitari dal territorio utili alla stesura dei “*piani forestali di indirizzo territoriale*”;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- analisi paesaggistica al fine di individuare i caratteri dell'identità paesaggistica locale di lungo periodo e le direzioni evolutive presenti nelle recenti trasformazioni dei paesaggi boschivi;
- analisi socioeconomica al fine di promuovere una serie di strategie che, oltre alla salvaguardia del territorio, siano in grado di valorizzare le risorse umane, culturali e le attività economiche e turistico-ricreative della zona;
- consultazione e coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi locali nella predisposizione dei piani;
- procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.

5. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, per le superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i “*piani forestali di indirizzo territoriale*” dovranno definire le loro destinazioni d'uso, le priorità di intervento necessarie alla tutela, alla gestione ed alla valorizzazione dei boschi e dei pascoli, il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di pianificazione territoriale e forestale vigenti, gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale, gli indirizzi di gestione per le pianificazioni aziendali.

6. I “*piani forestali di indirizzo territoriale*” dovranno comunque uniformarsi ai criteri minimi definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della cultura il Ministero della transizione ecologica, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi previsto all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in corso di emanazione.

7. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome interessate, secondo gli importi indicati nella Tabella A) allegata al presente decreto, determinati in base all'estensione della superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio - INFC pubblicato, relativo all'anno 2005.

8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero, a partire dall'anno successivo all'erogazione dei fondi, una relazione dettagliata con la descrizione delle attività e delle analisi svolte ai fini della definizione dei “*piani forestali di indirizzo territoriale*”, con la segnalazione delle eventuali criticità riscontrate.

Articolo 3

(Risorse finanziarie)

1. Le attività di cui al presente decreto sono finanziate a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 determinate nell'ammontare complessivo di € 4.480.000,00 e iscritte sul capitolo 8010 – “*Fondo per le foreste italiane*” dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero nell'ambito della Missione “*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*”- Programma “*Tutela e valorizzazione dei territori rurali montani e forestali*”- Centro di Responsabilità CdR2 “*Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*” per l'anno 2021.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

2. Con separati e successivi provvedimenti saranno assunti i relativi impegni di spesa a valere sulle risorse di cui al comma precedente in base a quanto indicato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

3. Con ulteriori decreti ministeriali da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 664, della legge n. 145/2018 saranno definiti i criteri e le finalità di ripartizione delle risorse finanziarie allocate sul "Fondo per le foreste italiane" per l'anno 2021 e non destinate con il presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma,

Stefano Patuanelli



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

TABELLA A
Riparto risorse stanziato dall'articolo 1, comma 663, della legge 31 dicembre 2018, n. 145
Piani forestali di indirizzo territoriale (art. 2)

Regione/Provincia	Superficie forestale in ettari (dati dell'INFC 2005)	Somme da assegnare per la sola annualità 2021
ABRUZZO	438.590	187.715,00
BASILICATA	356.426	152.545,00
BOLZANO	372.174	159.285,00
CALABRIA	612.931	262.330,00
CAMPANIA	445.274	190.570,00
EMILIA ROMAGNA	608.818	260.565,00
FRIULI V.G.	357.224	152.890,00
LAZIO	605.859	259.300,00
LIGURIA	375.134	160.550,00
LOMBARDIA	665.703	284.915,00
MARCHE	308.076	131.850,00
MOLISE	148.641	63.615,00
PIEMONTE	940.116	402.360,00
PUGLIA	179.040	76.630,00
SARDEGNA	1.213.250	519.260,00
SICILIA	338.171	144.735,00
TOSCANA	1.151.539	492.850,00
TRENTO	407.531	174.420,00
UMBRIA	390.255	167.025,00
VALLE D'AOSTA	105.928	45.340,00
VENETO	446.856	191.250,00
TOTALE	10.467.536	4.480.000,00